



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 9 del 21/03/2025

Assessore Proponente: Mai

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2025-2027.

L'anno duemilaventicinque e questo giorno ventuno del mese di marzo alle ore 18:00 in Campo nell'Elba nella sala consiliare del Palazzo Municipale, ha luogo in prima convocazione in seduta ordinaria l'adunanza del Consiglio Comunale convocata dal Sindaco con avvisi in data 14/03/2025 Prot. n. 3339, con la presenza dei seguenti componenti:

MONTAUTI DAVIDE	SINDACO	Presente
MAI DANIELE	ASSESSORE	Presente
LENZI STEFANO	CONSIGLIERE	Assente
SPINETTI JACOPO	ASSESSORE	Presente
PAOLINI CHIARA	ASSESSORE	Presente
BOCCADAMO ALESSANDRA	CONSIGLIERE	Presente
PIERULIVO CESARE	CONSIGLIERE	Presente
BARTOLI CLAUDIA	CONSIGLIERE	Presente
MORTULA SILVANO	CONSIGLIERE	Presente
GALLI GIANCARLO	CONSIGLIERE	Presente
MANNU LUCIA	CONSIGLIERE	Presente
GOLLOB FULVIO	CONSIGLIERE	Presente
SPINETTI FERNANDO	CONSIGLIERE	Presente

Presenti n. 12

Assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO del comune di Campo nell'Elba ROSSI ANTONELLA che redige il presente verbale ed essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MONTAUTI DAVIDE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Deliberazione n. 9 del 21/03/2025

L'assessore Mai illustra il punto all'ordine del giorno.

Esce il Consigliere Boccadamo dalle ore 19:10 alle ore 19:13.

Il Consigliere Galli legge la dichiarazione di voto preannunciando il proprio voto contrario e quello del gruppo di minoranza, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n.126;
- che l'art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.151, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. gli Enti Locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

VISTO il comma 3 1° periodo dell'art.163 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. che stabilisce che "L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art.151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze"

VISTA la nota di ANCI/UPI del 20 novembre 2024, con la quale si chiedeva una proroga dei termini di approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 degli enti locali in quanto "... il Disegno di Legge di Bilancio 2025 prevede accantonamenti obbligatori a carico degli Enti locali, in aggiunta ai tagli già disposti lo scorso anno, nonché benefici derivanti dall'introduzione di finanziamenti statali aggiuntivi al Fondo di solidarietà comunale e al Fondo sperimentale di riequilibrio per le Città metropolitane e per le Province. Il riparto di tali dispositivi è previsto dal mese di gennaio 2025...";

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 2 del 3 gennaio 2025, che ha differito al 28 febbraio 2025 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025/2027 degli enti locali;

VISTO il paragrafo 9.3.6 dell'allegato 4/1 al D.Lgs. n.118/2011 come modificato da ultimo dal D.M. 25 luglio 2023, che prevede che “ Il rinvio dei termini di approvazione del bilancio disposto con decreto ministeriale ai sensi dell'art.151, comma 1, del TUEL, anche se determinato da motivazioni di natura generale, è adottato dagli Enti Locali effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio nei termini, per le motivazioni addotte nei decreti ministeriali. Pertanto per gli enti locali non interessati alle motivazioni addotte nei decreti ministeriali, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio non comporta la sospensione del termine di approvazione del bilancio di previsione descritto nei paragrafi precedenti , e il processo di bilancio prosegue al fine di garantirne la conclusione entro il 31 dicembre. Anche in caso di autorizzazione legislativa all'esercizio provvisorio, gli enti locali valutano l'effettiva necessità di rinviare l'approvazione del bilancio di previsione”;

VISTA la faq di Arconetn.54 del 28 dicembre 2023 nella quale si spiega che “....gli enti che intendono avvalersi del rinvio del termine di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 possono indicare le motivazioni che non hanno consentito l'approvazione del bilancio nei termini, individuate tra quelle previste nel D.M. del 22 dicembre 2023, nella Deliberazione Consiliare di approvazione del bilancio di previsione.”;

VISTA la domanda preliminare 1.2 del questionario della Corte dei conti al bilancio di previsione 2024/2026, approvato con la deliberazione n. 7/SEZAUT/2024/INPR, con la quale si chiede se l'Ente, nella deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione, ha fornito le dovute motivazioni, tra quelle individuate nel decreto ministeriale di rinvio del termine di approvazione del bilancio di previsione, che non hanno consentito l'approvazione dello stesso, entro il 31 dicembre;

RILEVATO quindi che non è stata richiesta una specifica delibera consiliare di autorizzazione dell'esercizio provvisorio, fino al 28 febbraio 2025, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027;

PRESO ATTO che a decorrere dal 1 marzo il bilancio del Comune di Campo nell'Elba nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 è gestito ai sensi del comma 2 dell'art.163 del T.U.E.L. in “Gestione Provvisoria”;

CONSIDERATO che anche da parte del Comune di Campo nell'Elba non è stato possibile approvare il bilancio di previsione 2025/2027 nei termini di cui al comma 1 dell'art. 151 del TUEL ovvero entro il 31 dicembre 2024, stante la necessità di avere un quadro finanziario più certo a seguito dell'approvazione della manovra economica 2025, in considerazione delle importanti novità in essa contenute, con particolare riferimento al nuovo contributo alla finanza pubblica a carico di comuni, province e città metropolitane e all'introduzione di finanziamenti statali aggiuntivi;

RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

DATO ATTO che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa.

CONSIDERATO che dal 01.01.2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e mediante la voce "di cui FPV", all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

DATO ATTO inoltre che, sempre con riguardo agli schemi di bilancio, sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e che tali previsioni di cassa consentono di raggiungere un fondo cassa al 31 dicembre del primo esercizio "non negativo";

VISTA La Delibera di C.C. n.30/2024, esecutiva con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2023;

DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2025-2027;

CONSIDERATA l'attuale situazione economica generale, gli aumenti esponenziali dei costi dell'energia, e i notevoli cambiamenti a livello normativo che impattano direttamente sul bilancio dell'Ente, che hanno portato pertanto alla redazione dello schema di Bilancio di Previsione finanziario 2025-2027 in un contesto economico-finanziario sempre più difficile;

VISTE in particolare le disposizioni per gli Enti Locali contenute nella Legge di Bilancio per il 2025 n. 207 del 30 dicembre 2024;

CONSIDERATO che lo schema del bilancio di previsione anni 2025/26/27 allegato in corso di approvazione contiene una parte dell'avanzo di amministrazione vincolato presunto anno 2024 per un importo pari ad € 108.900,99 in relazione ad una quota (pari ad $\frac{1}{4}$) dei Fondi Statali Covid-19 "Funzioni Fondamentali" non utilizzati da parte dell'Ente da restituire allo Stato e da contabilizzare ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.M. del 19 giugno 2024;

VISTO l'allegato A2 del Rendiconto anno 2023 (allegato N) dove tra i Fondi Vincolati da Legge si evidenzia quello relativo a Fondi Statali Covid-19 "Funzioni Fondamentali" non utilizzati di un importo pari ad € 435.603,00 dei quali durante il 2024 sono stati applicati al bilancio € 108.901,00 al fine del rimborso allo Stato per la quota di competenza 2024;

ACCERTATA nel frattempo la necessità, ai sensi dell'art. 187 comma 3 quater TUEL, di procedere entro il 31/01/2025 all'aggiornamento del prospetto di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione" (allegato A) allo schema del bilancio di previsione anni 2025/26/27 in corso di approvazione;

PRESO ATTO quindi della Delibera G.C. n.11 del 31/01/2025 con ad oggetto: "ART. 187 COMMA 3-QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000 - APPROVAZIONE PROSPETTO RELATIVO ALL'AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE PER APPLICAZIONE DELLE QUOTE VINCOLATE E/O ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE";

VISTO inoltre il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione anno 2024, elaborato dal Servizio Finanziario in collaborazione con i Servizi dell'Ente, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese Vincolate (Allegato A) denominato "ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO" ;

PRESO ATTO delle modifiche apportate al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno ed il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie del 18 maggio 2018, relativamente al DUP semplificato per gli enti locali con meno di 5.000 abitanti, con il quale è stato altresì esplicitamente chiarito che gli atti di programmazione, quale il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici, possono essere inseriti direttamente nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni;

DATO ATTO che il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027 ed il relativo Elenco Annuale 2025 redatto secondo gli schemi di cui all'allegato I.5 D.Lgs. n.36/2023, è stato inserito, così come previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato 4/1 al d. Lgs. 118/2011, nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 provvisorio e approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 212/2024 e pubblicato all'Albo Pretorio comunale;

DATO ATTO CHE sono state apportate alcune modifiche al programma annuale e triennale delle opere pubbliche, approvato dal Consiglio Comunale precedentemente alla presente deliberazione **con Atto n 5 (allegato c) ed inserito nel Dup 2025/26/27 definitivo approvato dal Consiglio Comunale precedentemente alla presente deliberazione con Atto n 2;**

RICHIAMATO l'art. 37 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, pubblicato sulla G.U. n. 77 del 31 marzo 2023) che stabilisce al comma 1, lettera a) "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili", al comma 3 che: "Il programma triennale di acquisti di beni

e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b)" (Euro 140.000,00);

PRESO ATTO che, con decorrenza dall'esercizio 2019 cessano di avere effetto le disposizioni di cui all'art. 1, commi 26 e seguenti della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) e ss.mm.ii., ai sensi dei quali per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione per le tariffe della TARI e dell'Imposta di soggiorno, e pertanto dall'anno 2019 sarebbe possibile procedere con modifiche in aumento dei tributi locali;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;

RICHIAMATO l'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019 ai sensi del quale, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le deliberazioni regolamentari e tariffarie riguardanti la TARI, la (TOSAP, COSAP l'imposta sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni) dall'anno 2021 Canone Unico Patrimoniale, l'imposta di scopo, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale del MEF, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce;

VISTI:

- l'art. 1 commi da 816 a 836 legge 160 del 27 dicembre 2019 che stabiliscono che a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- l'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha istituito il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o

al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTE le proprie Deliberazioni n 18 del 31/03/2021 con ad oggetto "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE EX LEGGE 160/2019" e n. 17 del 31/03/2021 con ad oggetto "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE";

CONSIDERATO che, in relazione alla tassa sui rifiuti, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019), ridisegnando completamente la metodologia di formulazione ed approvazione del PEF, nonché il corrispondente iter di approvazione delle tariffe;

PRESO ATTO dell'articolo 3, comma 5-quinquies, del DL n. 228/2021, come integrato dall'art. 43 comma 11 del DL 50/2022, ha previsto la possibilità per i comuni, a decorrere dall'anno 2022, di approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, ovvero entro termine stabilito per il bilancio di previsione, qualora successivo al 30 aprile: in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

PRESO ATTO della Deliberazione di C.C. n.23 /2022 con ad oggetto "TASSA SUI RIFIUTI - APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO PER IL PERIODO 2022-2025";

VISTI I commi da 641 a 668 dell'art. 1 L. 147 del 27/12/2013, che istituiscono la T.A.R.I., ed in particolare il comma 654 che prevede, in ogni caso che con il gettito della tassa debba essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento ed esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art.15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n.36, tutti contenuti nel Piano Finanziario ad oggi disponibile nella sua versione definitiva in quanto già validato da parte di ATO.

PRESO ATTO quindi che al fine della predisposizione del presente schema di bilancio anni 2025/26/27, si è tenuto conto dei costi da coprire indicati nel PEF anno 2025 e per il 2026 e 2027 ripetendo l'annualità 2025 approvati con la sopra richiamata Delibera, inserendo tali importi tra le poste di bilancio per ciascuna delle annualità;

DATO ATTO quindi che le tariffe relative alla T.A.R.I., che verranno deliberate dal Consiglio Comunale entro il 30 aprile prossimo, dovranno, ai sensi del comma 654 della L. 147/2013, coprire integralmente i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, così come indicati nel Piano Finanziario;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1 commi 738 della Legge n. 160/2019, in base al quale l'IMU e la TASI di cui alla Legge n. 147/2013 (componenti della IUC) sono abolite con decorrenza dal 2020 e che in loro sostituzione è istituita la nuova IMU, disciplinata ai commi 739 e seguenti del citato art. 1;

VISTE le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 2025, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali adottate dal Consiglio Comunale, come di seguito elencate (allegato D):

ORGANO	N°	DATA	OGGETTO
C.C.	46	18/12/2024	Imposta Municipale Propria- regime delle aliquote per l'anno 2025
C.C.	7	21/03/2025	Addizionale Comunale all'Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche) - conferma dell'aliquota anno 2024 per l'anno 2025
G.C.	46	7/03/2025	Canone patrimoniale anno 2025 occupazione suolo pubblico, autorizzazioni pubblicitarie e pubbliche affissioni
G.C.	46	7/03/2025	Canone mercati

DATO ATTO che per quanto riguarda le residuali tariffe di cui all'art. 172 lett.c) del T.u.e.l. non sono previste variazioni di sorta rispetto all'anno 2024 e quindi sono da ritenere confermate quelle vigenti;

VISTE inoltre le seguenti deliberazioni:

- "Destinazione quota del 50% sanzioni codice della strada, di cui all'articolo 208 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285 - anni 2025-26-27" – deliberazione di Giunta Comunale n. 27/2025 (allegato E);
- "Destinazione dei proventi dei parcheggi a pagamento ai sensi dell'art. 7 c. 7 del D.LGS N. 285/92 - anni 2025-26-27" - deliberazione di Giunta Comunale n. 23/25 (allegato E);

- “Verifica e quantità costi aree peep” delibera di Consiglio **Comunale n. 6 del 21/03/2025 (allegato E)**;
- “Approvazione piano triennale (2025/27) delle azioni positive di cui al d.lgs.198/2006 e successive modifiche ed integrazioni” deliberazione **della Giunta comunale n.26 del 19/02/2025(allegato E)**;
- “Approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliare dei beni di proprietà comunale” delibera di Consiglio **Comunale n. 4 del 21/03/2025 (allegato E)**;
- “Approvazione del programma triennale di acquisizione beni e servizi 2025/2027 con importo individuato dall'articolo 50, comma 1, lettera b) superiore ad euro 140.000,00 **deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 21/03/2025 (allegato E)**;

PRESO ATTO che la “Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2025/2027”, sottoposta all'approvazione della Giunta Comunale, risulta contenuta nel Dup;

PRESO ATTO: che i servizi a domanda individuale in totale, fanno registrare un tasso di copertura del 179,00%;

CONSIDERATO che l'Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell'art. 242, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00 e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000;

VISTA l'allegato Parametri Obiettivo della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia (allegato F);

PRESO ATTO che la spesa di personale complessiva per l'anno 2025 pari ad € 1.721.493,36 per l'anno 2026 € 1.728.593,36 e per l'anno 2027 € 1.728.593,36 risulta essere rispettosa:

- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 relativi alla spesa per personale a tempo determinato derivante da convenzioni o da contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 commi 557, 557-bis, 557-ter, 557-quater della Legge n. 296/2006 come integrato dall'art.3 comma 5-bis D.L. n.90/2014 e dall'art.1 comma 762 Legge n.208/2015;

CONSIDERATO:

- Che nel bilancio in approvazione viene rispettato il limite fissato dall'art. 166 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 in quanto il fondo di riserva, nell'importo di Euro per € 35.000,00 nel 2025, per € 35.000,00 nel 2026 e per € 34.000,00 nel 2027 risulta essere pari ciascun anno almeno allo 0,30% delle spese correnti;
- Che nel bilancio in approvazione viene rispettato il limite fissato dall'art. 166 comma 2-quater del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 in quanto il fondo di riserva di cassa di € 41.641,30 risulta non inferiore al 0,2% delle spese finali;

- Che ai sensi del dettato del comma 552 art.1 L.147/13 non è stato necessario creare in bilancio un fondo per società partecipate in perdita;
- Che come da Delibera G.C. n.28/25 (All. O) relativa alla ricognizione delle cause legali in corso è stato necessario accantonare per € 5.000,00 in bilancio ulteriori risorse quale fondo rischi spese legali;
- Che è stato predisposto l'accantonamento per la quota di competenza dell'indennità di fine mandato del Sindaco di € 3.296,00;
- Che è stato predisposto un accantonamento per l'ipotetica quota destinata ai rinnovi contrattuali per € 124.988,96;
- che con la Deliberazione di Giunta Comunale n.20/2025 è stato accertato non necessario per il 2025 accantonare in bilancio il Fondo Garanzia Debiti Commerciali ex art.1 commi 859-867 della legge n.145/2018;

PRESO ATTO che il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è stato quantificato per gli anni oggetto del Bilancio di Previsione in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/11 ed in particolare al punto 3.3 e nell'esempio 5 dell'appendice tecnica al medesimo allegato 4/2, di cui costituisce parte integrante;

VISTE in merito alla congruità della quantificazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità le certificazioni dei Responsabili di Peg dei vari capitoli di entrata interessati (allegato G);

DATO ATTO:

- che la determinazione della quota relativa al Fondo Solidarietà Comunale è avvenuta sulla base dei dati pubblicati sul sito del MEF;
- che i trasferimenti erariali di cui al "Fondo Sviluppo Investimenti" sono stati calcolati sulla base dei mutui assistiti dal contributo ancora in ammortamento rispettivamente negli anni 2025/26/27, comprensivi di quelli correlati a mutui ex unione di comuni nei quali in seguito al piano di successione l'Ente è subentrato in quota parte;
- che la previsione relativa all'Addizionale Irpef è stata effettuata per l'anno 2025, e riportata sul 2026 e 2027, secondo quanto disciplinato dal punto 3.7.5 del "Principio Contabile Applicato Concernente la Contabilità Finanziaria" e quindi per un importo pari agli accertamenti del 2023 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2023 e in c/residui nel 2024;
- che sempre nella legge di bilancio 2025 sono state reintrodotte sia la spending review art.1 comma 533 L.21323 che la spending informatica ex Art.1 comma 850 L.178/2020 nei confronti di Regioni ed enti locali: le quote inserite in bilancio sono state definite con D.M. e recuperate attraverso decurtazioni del fondo di solidarietà comunale che, pertanto, è destinato a subire un'ulteriore decurtazione;

- che la legge di bilancio anno 2025 n. 207 del 30 dicembre 2024 ha previsto all'articolo 1, comma 788 l'istituzione del "Contributo alla Finanza Pubblica" ulteriore prelievo a carico dei Comuni inserito anch'esso tra le previsioni di spesa del bilancio;

RICHIAMATA la Faq n.32 di ARCONET con la quale veniva confermato, a seguito della cancellazione delle norme relative al Pareggio di Bilancio disposta dalla L.145/18 (commi 819 e seguenti), l'obbligo della trasmissione dei relativi schemi alla BDAP;

RICHIAMATO l'art. 1, commi 819-826 della Legge n. 145/2018, che detta la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTA la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n.3/2019 che chiariva come i nuovi meccanismi di verifica degli equilibri di bilancio sarebbero imperniati sulla disciplina del D.Lgs. n.118/2011 con piena rilevanza di avanzo, debito e FPV;

VISTO pertanto il prospetto relativo agli equilibri di bilancio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del risultato di competenza, da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica;

PRESO ATTO che è stato riportato nel Documento Unico di Programmazione 2025/2027 il piano degli incarichi di collaborazioni e prestazioni professionali a soggetti estranei all'amministrazione (legge n.244/07 ed art.46 comma 2 legge n.133/08) che si prevede di affidare nel corso del 2025 con la conseguente determinazione del tetto massimo di spesa quantificato in bilancio, **approvato con Deliberazione di C.C. N.3 del 21/03/2025 (allegato E)**;

VISTO l'elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2025-2027 (allegato H), e verificata la capacità di indebitamento dell'ente entro i limiti stabiliti dall'art. 204 del D.Lgs. 267/2000 come da allegati al bilancio;

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale, con le quali sono stati approvati i regolamenti inerenti i tributi comunali;

VISTI i bilanci delle società ad oggi partecipate dall'Ente relativi agli esercizi 2023 resi disponibili sui relativi siti:

DENOMINAZIONE SOCIETA' PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	SITI
A.T.L. SRL in liquidazione	0,42%	
ASA SPA	0,35%	www.asaspa.it

CASALP SPA	0,11%	www.casalp.it
ALATOSCANA SPA	0,35%	www.elbaisland-airport.it
RETI AMBIENTE SPA	0,004%	www.comune.pisa.it
GAL FAR MAREMMA S.C. A.R.L.	0,34%	www.farmaremma.it

•

VISTO il comma 1, dell'articolo 18-bis, del D. Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che le regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 18-bis, del citato decreto legislativo n. 118/2011, gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il piano degli indicatori al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio;

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell'Interno del 05/08/2022 a decorrere dal bilancio di previsione 2023-2025 e dal rendiconto 2022, ed allegano, ai sensi comma 3, il piano degli indicatori al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio;

VISTO pertanto il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che gli atti di cui ai punti precedenti che rappresentano allegati al bilancio di previsione ai sensi art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, e come tali sono allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

VISTA **la Deliberazione di C.C. N.2 del 21/03/2025 con la quale è stato approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione)** aggiornato per gli esercizi 2025-2026-2027 allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato I);

DATO ATTO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 32 del 26/02/25, ha approvato, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati, compresa la nota integrativa;

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario

2025-2027, della nota integrativa al bilancio, del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, e di tutti gli allegati previsti dalla normativa;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;

VISTO il D.Lgs n. 118/2011;

DATO ATTO che la bozza di bilancio approvata dalla G.C. è stata resa disponibile ai Consiglieri dal giorno 1 marzo;

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

DATO ATTO che il Revisore ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio e ai suoi allegati prot. n.3691/25 (allegato L);

Con n.8 (otto) voti favorevoli e n.4 (quattro) contrari (Galli, Gollob, Mannu, Spinetti F.) espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) DI PRENDERE ATTO delle motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate ed approvate, che non hanno consentito l'approvazione del bilancio 2025/2027 entro il 31/12/2024, e che rientrano tra quelle contenute nel decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2024 di proroga del termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027, la cui sussistenza ha autorizzato l'esercizio provvisorio 2025 ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. – TUEL fino al 28 febbraio 2025 e che dal 1 marzo il bilancio del Comune di Campo nell'Elba, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027, è gestito ai sensi del comma 2 dell'art.163 del T.U.E.L. in "Gestione Provvisoria"; .
- 2) DI DARE ATTO che lo schema del bilancio di previsione anni 2025/26/27 allegato in corso di approvazione contiene una parte dell'avanzo di amministrazione vincolato presunto anno 2024 per un importo pari ad € 108.900,99 in relazione ad una quota (pari ad ¼) dei Fondi Statali Covid-19 "Funzioni Fondamentali" non utilizzati da parte dell'Ente da restituire allo Stato e da contabilizzare ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.M. del 19 giugno 2024;
- 3) DI APPROVARE il Bilancio di previsione finanziario 2025-2027, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria (allegato A), nelle risultanze finali che si riportano nel seguente prospetto:

PARTE ENTRATA	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	0,00		
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale	0,00		
TITOLO I - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	9.430.778,07	9.409.425,98	9.409.425,98
TITOLO II - Trasferimenti correnti	1.927.363,49	1.744.853,25	1.695.284,58
TITOLO III - Extratributarie	1.648.663,80	1.603.663,80	1.598.663,80
TITOLO IV - Entrate in conto capitale	1.578.897,56	745.500,00	745.500,00

PARTE SPESA	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
TITOLO I - Spese correnti	12.938.917,62	12.624.064,88	12.552.807,00
TITOLO II - Spese in conto capitale	1.365.257,56	480.500,00	480.500,00
TITOLO III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV - Spese per rimborso prestiti	390.428,73	398.878,15	415.567,36
TITOLO V - Chiusura anticipazioni da istituto cassiere	0,00	0,00	0,00
TITOLO VII - Servizi per conto terzi e partite di giro	4.230.000,00	4.230.000,00	4.230.000,00
disavanzo di amministrazione			
Totale Generale parte spesa	18.924.603,91	17.733.443,03	17.678.874,36

- 4) DI APPROVARE la nota integrativa (allegato B) al bilancio di previsione finanziario;
- 5) DI APPROVARE il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, redatto secondo gli schemi di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 23/12/2015 (allegato M);
- 6) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art.174 c.4 del D.Lgs. n.267/2000 il bilancio di previsione 2025/2027 verrà pubblicato sul sito internet dell'Ente sezione "Amministrazione Trasparente" secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014;
- 7) DI DARE ATTO che il bilancio di previsione finanziario 2025-2027 verrà trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall'approvazione, secondo gli schemi di cui all'allegato tecnico di trasmissione ex art. 5 del DM 12/5/2016, disponibile dal 26/8/2016 sul sito BDAP ed aggiornato il 18/10/2016: l'invio dei dati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) assolve all'obbligo previsto dall'art. 227 comma 6 del Dlgs 267/2000 di trasmissione telematica alla Corte dei Conti.

Successivamente con separata votazione che dà il seguente risultato: n.8 voti favorevoli e n.4 contrari (Galli, Gollob, Mannu e Spinetti F.) espressi nelle forme di legge il presente deliberato viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, TUEL.

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge si delibera lo spostamento del punto 10 all'ordine del giorno al punto 9.



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 2 del 21.03.2025

IL SINDACO
MONTAUTI DAVIDE

IL SEGRETARIO
ROSSI ANTONELLA